



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Prot. n. 6219 del 05/07/2017

AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO A.A.

SEDE

E. P. C. ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

SEDE

OGGETTO: Atto organizzativo in materia di pubblicità, trasparenza e adempimenti. Applicazione delle disposizioni del D.L.vo 14/03/2013, n. 33, e ss.mm.ii., in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

1. Premessa

Con la presente circolare si intende fornire un quadro di sintesi sugli aspetti maggiormente problematici di applicazione della normativa, anche alla luce degli orientamenti interpretativi espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già CIVIT).

In riferimento alla pubblicazione di informazioni, dati e documenti nell’apposita sezione del sito del Comune di Nicotera “Amministrazione Trasparente”, si ricorda la necessità che si realizzi in maniera compiuta il processo di attuazione della Trasparenza nel rispetto del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii. e della legge 190/2012.

In particolare, occorre prestare attenzione agli obblighi di pubblicazione che sono stati stabiliti a carico di ciascun Responsabile di Area e alla tempistica relativa alla pubblicazione per ciascuna tipologia di atto.

Va, altresì, preliminarmente evidenziato che i primi responsabili della pubblicazione sono i Responsabili di Area che”garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”....(art. 43, comma 3, del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii.).

Al Responsabile della trasparenza il legislatore, invece, riserva il controllo degli adempimenti anche in ordine alla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Spetta, altresì, al Responsabile la segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in relazione alla gravità, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Si evidenzia che il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del Responsabile.

Come è noto, accanto agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza permangono altri obblighi di pubblicità on line volti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi come la pubblicazione di deliberazioni, ordinanze e determinazioni all'Albo Pretorio on line.

Si evidenzia, a tal proposito, la necessità del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 196/2003). Relativamente alle modalità di pubblicazione in relazione al rispetto delle disposizioni sopra richiamate si segnala il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati”*.

Ciò premesso, si ritiene necessario fornire indicazioni affinché il processo di attuazione della Trasparenza si implementi e si aggiorni. Il Responsabile di ogni Area deve:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti gli uffici della propria Area;
- monitorare, almeno mensilmente, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni in base alla normativa vigente;
- inserire i dati sul sito web, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel suddetto D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii., con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013. Ogni dato e documento deve riportare la data di aggiornamento.

In particolare, occorre prestare attenzione ai casi in cui la pubblicazione dell'atto condiziona l'efficacia dello stesso:

- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 22/2013;
- informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii.; per gli stessi si ricorda che è previsto l'ulteriore obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

- gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii..

In tali casi la pubblicazione deve essere assolutamente tempestiva.

Relativamente alla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili prevista dall'art. 23, comma 2, del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii., bisogna tenere in considerazione quanto previsto dalla CIVIT con parere del 23/10/2013.

2. Applicazione di talune disposizioni del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii.

- Art. 8: Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Il comma 1 dell'art. 8 dispone che *“i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione”*.

I singoli Responsabili, anche attraverso il referente individuato nelle singole articolazioni organizzative, adempiono agli obblighi di pubblicazione di propria competenza; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni; garantiscono integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite.

- Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Il comma 1 dell'art. 15 dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari (...) di incarichi (...) di collaborazione o consulenza:*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”*.

Gli incarichi di collaborazione e consulenza cui si riferisce la norma sono quelli previsti dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.L.vo 165/2001.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare puntualmente la norma, pubblicando tutti i dati richiesti, come da elenco, con la precisazione che l'obbligo di pubblicazione va assolto entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (cfr. comma 4 dell'art. 15). Si raccomanda, inoltre, di acquisire e pubblicare sempre i curricula dei soggetti incaricati.

Si precisa, infine, che sono esclusi dall'applicazione della disposizione in commento gli incarichi relativi a servizi attinenti l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la cui disciplina specifica è contenuta nel Codice dei contratti pubblici, e quella relativa alla trasparenza nel combinato disposto degli articoli 23 e 37 del *Decreto*.

- Art. 23: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'art. 23, al comma 1, dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

- a) autorizzazione o concessione;*

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 50/2016;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.L.vo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche”.

La norma, al comma 2, dispone che *“per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”.*

Si evidenzia che, secondo l'interpretazione dell'ANAC, gli obblighi di pubblicazione in questione, oltre che nella forma di elenchi con i contenuti previsti nel comma 2, possono essere assolti anche mediante la pubblicazione degli elenchi con i *link* ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza. L'ANAC sottolinea, inoltre, l'opportunità che nei provvedimenti finali siano rinvenibili gli elementi di contenuto previsti nel comma 2 dell'art. 23 (cfr. Faq risposta del 23.10.2013).

- Art. 26: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

- Art. 27: Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Il comma 2 dell'art. 26 dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”.*

L'art. 27 elenca i dati soggetti a pubblicazione in applicazione dell'art. 26, comma 2, del *Decreto*.

La previsione del comma 2 dell'art. 26 si intende nel senso che sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese, persone ed enti pubblici e privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario, consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici di importo superiore a mille euro.

L'obbligo di pubblicazione scatta al momento in cui viene superata la soglia dei mille euro, facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della soglia (cfr. delibera dell'ANAC n. 59/2013 del 15/07/2013).

Nel caso di provvedimenti di concessione di sovvenzioni e contributi adottati da un ente pubblico la cui copertura finanziaria deriva da trasferimenti da parte di altre amministrazioni, l'onere della pubblicazione è in capo all'ente che adotta il provvedimento ed eroga le relative somme, non rilevando se queste derivino da trasferimenti da parte di altre amministrazioni (cfr. Faq risposta del 17/09/2013).

Tutti i dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”.

Si evidenzia che sono esclusi dall'applicazione della norma i corrispettivi per lo svolgimento di prestazioni professionali (es.: collaborazioni e consulenze) e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Infatti, per quanto attiene ai compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, i relativi dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'interno delle sottosezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dal sopra commentato art. 15, comma 1, lett. d), del *Decreto*.

Per quanto attiene, inoltre, alle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture, i relativi dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del *Decreto* e dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla delibera dell’ANAC n. 59/2013 del 15/07/2013.

- Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Il comma 1 della norma in commento elenca le informazioni da pubblicare.

Il comma 2 reca la disciplina dell’uso di moduli e formulari.

Il comma 3 reca la disciplina dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

Si raccomanda di dedicare la massima attenzione all’applicazione della disposizione. In particolare, alle informazioni da pubblicare per ciascun procedimento, e secondo il relativo elenco, e all’inserimento e all’aggiornamento costante della modulistica e dei formulari da rendere disponibili sul sito istituzionale del Comune.

- Art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L’art. 37 stabilisce che *“fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, la delibera a contrarre”*.

In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012¹.

Tutti i dati vanno pubblicati in tabelle nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

- Art. 39: Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

La norma prevede una rilevante novità consistente nell’obbligo di pubblicazione preventiva degli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, e dei relativi allegati tecnici.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 39 dispone che *“la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata”*.

In conclusione, si raccomanda a tutti, responsabili di settore e dipendenti, di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini.

¹ La norma prevede che, relativamente alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 50/2016, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

La presente circolare viene pubblicata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L.vo 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti".

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano